



COMUNICATO UFFICIALE N. 431
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 521/AA al n. 528/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 521/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pasquale GIGLIO, e della società U.S.D. GAR RABAUDENGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE GIGLIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. G.A.R. Rebaudengo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Carrara 90" per la categoria Under 12, tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l'impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

U.S.D. GAR RABAUDENGO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Pasquale GIGLIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale GIGLIO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. GAR RABAUDENGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale GIGLIO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. GAR RABAUDENGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 522/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Edoardo ALLEGRI, Riccardo TESTA, e Marco TREGHINI delle società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, A.S.D. ACADEMY LIVORNO SSDARL e OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO ALLEGRI, componente del consiglio di amministrazione della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL all'epoca dei fatti, nonché presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Livorno Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. L. T., tesserato per la società A.S.D. Academy Livorno S.S.D., al raggiungimento di un accordo di tesseramento dello stesso con la società A.S.D. Atletico Portuale Livorno; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2021 così come modificato dal D. lgs. 120/2023, che fa divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024, ricoperto la carica di presidente della società A.S.D. Atletico Livorno Academy unitamente alla carica di componente del consiglio di amministrazione della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l'organizzazione della gara amichevole S.S.D. Academy Livorno Calcio ARL – Atletico Livorno del 11.8.2023 della categoria Giovanissimi, svoltasi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

RICCARDO TESTA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso consentito, e

comunque non impedito, l'organizzazione delle seguenti gare amichevoli svoltesi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana L.N.D.: S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. – Atletico Livorno dell'11.8.2023 della categoria giovanissimi, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. – Olmoponte del 24.8.2023, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2008 del 2.9.2023, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2009 dell'1.11.2023;

MARCO TREGHINI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olmoponte Arezzo S. Firmina all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l'organizzazione della gara amichevole S.S.D. Academy Livorno Calcio ARL – Olmoponte svoltasi in data 24.8.2023 in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Edoardo Allegri;

A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Riccardo Testa ed il sig. Edoardo Allegri;

OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Marco Treghini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Edoardo ALLEGRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, Riccardo TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L. e Marco TREGHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione

e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Edoardo ALLEGRI, di 1 (uno) mese di inibizione e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per il Sig. Riccardo TESTA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco TREGHINI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L., di 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 523/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo BELLO, Danilo TINELLI e Davide IGUERA, e delle società USD CARRARA 90 e USD CASELETTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO BELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente della società organizzatrice, consentito e comunque non impedito che in data 4.2.2024 si svolgesse il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Danilo Tinelli, nonché per avere consentito allo stesso di organizzare e realizzare in data 4.2.2024 il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

DANILO TINELLI, persona che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Carrara 90, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per avere organizzato il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, disputato in data 4.2.2024 presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

DAVIDE IGUERA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Caselette, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto

previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Carrara 90" per la categoria Under 12, tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l'impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

USD CARRARA 90, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il sig. Alfredo Bello ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Danilo Tinelli ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

USD CASELETTE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato rispettivamente il sig. Davide Iguera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo BELLO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CARRARA 90, dal Sig. Davide IGUERA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CASELETTE, e dal Sig. Danilo TINELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo BELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Danilo TINELLI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide IGUERA, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD CARRARA 90, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società USD CASELETTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 524/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 700 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luca SACCO, e della società VALENZANA MADDO SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA SACCO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Valenzana Mado SSD.ARL., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art 76, comma 2, delle N.O.I.F, per avere lo stesso impedito la partecipazione dei sigg.ri Luca Ventre ed Alberto De Simone, calciatori tesserati per la Valenzana Mado SSD. ARL., al raduno della Rappresentativa Regionale Under 19 previsto in data 28.12.2023, ed in particolare per aver riferito al selezionatore della rappresentativa regionale Under 19 testualmente quanto segue: “non intendo assolutamente far partecipare i due ragazzi al raduno perché la priorità è il campionato e quindi la Valenzana, non la Rappresentativa Piemontese”;

VALENZANA MADDO SSD A RL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luca Sacco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca SACCO e dal Sig. Luigi Abele Belloli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VALENZANA MADDO SSD A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca SACCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società VALENZANA MADDO SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 525/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nunzio GRASSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NUNZIO GRASSO, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle N.O.I.F. per aver omesso nella qualità suindicata di depositare entro i termini perentori previsti dalla normativa federale l'accordo economico relativo al calciatore sig. Mohammed Khaleel, dallo stesso sottoscritto tra il mese di luglio ed il mese di settembre dell'anno 2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nunzio GRASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nunzio GRASSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 526/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 715 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo GAETA e Umberto SANTORO, e della società GSD LASCARIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO GAETA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. Lascaris, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 1, lett. b) e dall'allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Calcio Bra A.S.D., consentito e comunque non impedito che la gara amichevole *Ass. Calcio Bra - Lascaris* del 21 gennaio 2024, disputata da calciatori della categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi da venti minuti ciascuno, sia stata invece disputata schierando undici calciatori contro undici in due tempi da trentacinque minuti ciascuno;

UMBERTO SANTORO, all'epoca dei fatti allenatore responsabile esordienti U13 tesserato per la società GSD Lascaris, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 1, lett. b) e dall'allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale allenatore responsabile esordienti U13, in occasione della gara amichevole *Ass. Calcio Bra - Lascaris* del 21 gennaio 2024 disputata da calciatori della categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi da venti minuti ciascuno, schierato undici calciatori contro undici e consentito che gli stessi giocassero due tempi da trentacinque minuti ciascuno;

GSD LASCARIS, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Gaeta e Santoro Umberto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto SANTORO e dal Sig. Vincenzo GAETA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD LASCARIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Umberto SANTORO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società GSD LASCARIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 527/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Eros LEVRATTO, Luca LASIO, Luciano PICCARDO, Tommaso VALENZISE, Simone SICILIANO e Alessandro SCAPPATURA, e della società ASD MILLESIMO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EROS LEVRATTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

LUCA LASIO, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Eros Levratto, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

LUCIANO PICCARDO, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Eros Levratto, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette

TOMMASO VALENZISE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Argentina Arma, in violazione:

- del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;
- dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per le date 20.3.2024, 22.3.2024 e 25.3.2024 e senza addurre preventivamente alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

SIMONE SICILIANO, tecnico all'epoca dei fatti non tesserato, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Tommaso Valenzise ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

ALESSANDRO SCAPPATURA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Taggia, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

ASD MILLESIMO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Eros Levratto, Luca Lasio e Luciano Piccardo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca LASIO, Luciano PICCARDO, Tommaso VALENZISE, Simone SICILIANO e Alessandro SCAPPATURA, e dal Sig. Eros LEVRATTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MILLESIMO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Eros LEVRATTO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca LASIO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luciano PICCARDO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Tommaso VALENZISE, di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Simone SICILIANO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di Competenza per il Sig. Alessandro SCAPPATURA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MILLESIMO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 528/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 701 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiago CALLI, Diego CARLOTTO, Davide VESCIO, Alessandro CARLOTTO, Marco COTRONE, Vincenzo MORABITO, Simone ARGIRÒ, Jacopo GROSSO, Andrea ROSSERO, Tommaso GROSSO, e della società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511, avente ad oggetto la seguente condotta:

TIAGO CALLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver schierato nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 i calciatori Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argiro', Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, in occasione delle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

DIEGO CARLOTTO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto le distinte delle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18, ed in entrambe delle quali erano inseriti i calciatori Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argiro', Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso schierati nelle fila della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511;

DAVIDE VESCIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

ALESSANDRO CARLOTTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

MARCO COTRONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

VINCENZO MORABITO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

SIMONE ARGIRÒ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle fila della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

JACOPO GROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

ANDREA ROSSERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

TOMMASO GROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Tiago Calli, allenatore, Diego Carlotto, dirigente accompagnatore, e Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argirò, Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, calciatori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Tiago CALLI, Diego CARLOTTO, Davide VESCIO, Alessandro CARLOTTO, Marco COTRONE, Vincenzo MORABITO, Simone ARGIRÒ, Jacopo GROSSO, Andrea ROSSERO, Tommaso GROSSO, e dal Sig. Leonardo FEA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Tiago CALLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego CARLOTTO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Davide VESCIO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Alessandro CARLOTTO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Marco COTRONE, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Vincenzo MORABITO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Piemonte Regionale) per il Sig. Simone ARGIRÒ, di 1 (una) giornata di squalifica

da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Regionale Piemonte) per il Sig. Jacopo GROSSO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Andrea ROSSERO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Tommaso GROSSO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina